Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(9038)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1974, n. **633.**

Liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso « L'Integratrice », in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la sentenza in data 12 agosto 1974, con la quale il tribunale di Palermo in luogo di accogliere la richiesta di fallimento avanzata da alcuni creditori della società di mutuo soccorso « L'Integratrice », ha ritenuto di dichiarare lo stato di insolvenza di detta società ed ha ordinato che la sentenza stessa fosse comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 195, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto che per il combinato disposto dell'art. 82 del citato testo unico e dell'art. 195 della richiamata legge fallimentare, l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza nei confronti della società di cui trattasi comporta l'obbligo della sua messa in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che in conseguenza della sentenza sopra citata resta precluso ogni esame sia in ordine alla possibilità per il giudice di dichiarare lo stato di insolvenza della società in luogo del fallimento sia in ordine alle iniziative di competenza del citato Ministero a disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale nella seduta del 22 ottobre 1974 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « L'Integratrice », con sede in Palermo, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « L'Integratrice », con sede in Palermo, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico citato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1974

LEONE

DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 50. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere « CP 2008 », « CP 2009 » e delle motovedette veloci « CP 242 », « CP 243 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette costiere « CP 2008 » e « CP 2009 » e le motovedette veloci « CP 242 » e « CP 243 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere, rispettivamente, dal 30 aprile 1974 e dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1974
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 181

(9157)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Monterosso Val d'Arda » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Monterosso Val d'Arda » formulata dal comitato stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1973, n. 130;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi

da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Monterosso Val d'Arda ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Monterosso Val d'Arda » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974
Registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 28

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « MONTEROSSO VAL D'ARDA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia: dal 30 al 50%;

Moscato bianco: dal 10 al 30%;

Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti dei vitigni « Bervedino » e/o Sauvignon presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Monterosso Val d'Arda » comprende la porzione dei territori dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello, Carpeneto particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Ca' Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca.

Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (q. 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada che, passando per case Castellaro (q. 259), giunge a prato Ottesola, con la quale si identifica.

Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382; quota 382 con quota 302; quota 302 con il punto d'incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpeneto e Lugagnano.

Segue il confine fra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud-ovest fino a raggiungere quota 350.

Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (q. 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (q. 427) indi segue la strada che, passando per Casello (q. 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357.

Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 457, quota 460, giunge a case Banzola, indi prosegue per Ca Fogliazza e scende al torrente Riglio.

Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino alla altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpeneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, torre Confalonieri, borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace vecchia, attraversa il torrente Chero. tocca case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpeneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpeneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (q. 118). Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarolo segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo; da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con torre Gazzola.

Da torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola.

Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore).

Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente S. Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere.

Da quota 155 segue il tracciato stradale che passa per Ca' Lolini, La Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.

Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine fra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (q. 259).

Risale il torrente Borla fino ad incontrare (q. 262) la provinciale per Borla, Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Monterosso Val d'Arda » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni collinari ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Monterosso Val d'Arda » non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Monterosso Val d'Arda » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Monterosso Val d'Arda » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino o giallo leggermente dorato;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente amabile, talvolta frizzante, fine e sottile di corpo;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione di vino spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare di produzione.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed alri recipienti contenenti il vino « Monterosso Val d'Arda » può figurare l'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9445)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Ente autonomo per il Flumendosa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa ai fini irrigui, potabili o di produzione di forza motrice;

Visto l'art. 3 del predetto regio decreto legislativo e l'art. 3 dello statuto dell'Ente in parola, approvato con decreto presidenziale 24 giugno 1950, che dettano le norme per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente stesso e dei membri del collegio dei revisori;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 842, in virtù della quale del consiglio di amministrazione dell'Ente in parola debbono far parte altresì un membro nominato dal Ministro per le finanze nonché due rappresentanti della regione sarda designati dal presidente della regione su proposta uno dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'altro dell'assessorato dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1963, numero 20377, col quale venne costituito il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'Ente in parola per il quadriennio 1963-67;

Visto il decreto ministeriale n. 10052 in data 4 luglio 1964, con il quale è stata disposta l'integrazione del detto consiglio di amministrazione e la rettifica della composizione del collegio dei revisori succitato;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali è stata rettificata la composizione del consiglio di amministrazione in parola;

Considerato che è necessario provvedere alla ricostituzione di detti organi per un nuovo quadriennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1973, n. 4859, con il quale il prof. Umberto Genovesi è stato confermato presidente dell'Ente Flumendosa per il quadriennio 1972-76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1974, n. 2490, con il quale il prof. Dino Castellaccio è stato nominato vice presidente del cennato Ente per il quadriennio 1972-76;

Ritenuta l'opportunità che i seguenti funzionari: dott. ing. Franco Cherchi del genio civile di Cagliari e il dott. Vincenzo Pucci dell'A.C.; siano chiamati a rappresentare l'Amministrazione dei lavori pubblici in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente;

Considerato che, quali altri componenti del consiglio di amministrazione:

il Ministro per il tesoro ha nominato il dott. Gianfranco Bittarelli, direttore di divisione del Tesoro;

il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha confermato il dott. Giovanni Gauttieri, ispettore generale;

il Ministro per la sanità ha nominato il dott. Raffaele Salerno;

il prefetto di Cagliari ha nominato quale rappresentante degli utenti delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, non compresi nei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale il sig. Antonio Puddu;

il Ministro per le finanze ha designato il dirigente superiore dott. ing. Antonio De Filippis;

Ritenuto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha nominato il sig. Tullio Gherardini ed il sig. Antonio Tamburini in rappresentanza rispettivamente degli agricoltori e lavoratori della terra;

che si è in attesa delle designazioni del presidente della regione sarda per i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente in parola;

Ritenuto che il Ministero dell'interno ha nominato quale rappresentante dell'amministrazione provinciale di Cagliari il prof. Serafino Manca;

Considerato che il Dicastero dell'agricoltura e delle foreste ha nominato quale rappresentante dei consorzi di bonifica della Sardegna meridionale il dott. Giovanni Aielli;

Considerato che a comporre il collegio dei revisori dell'Ente di cui trattasi per il quadriennio 1972-76 per questo Ministero può essere chiamato a far parte il dott. Sergio Caddeo, mentre per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato riconfermato il direttore di divisione dott. Domenico Russi e per il Ministero del tesoro è stato designato l'ispettore generale dottor Pietro Atzori, direttore della ragioneria generale presso il Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 862, è così ricostituito:

Genovesi prof. Umberto, presidente;

Castellaccio prof. Nino, vice presidente;

Cherchi dott. ing. Franco, del genio civile di Cagliari e Pucci dott. Vincenzo, primo dirigente, ambedue in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Bittarelli dott. Gianfranco, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gauttieri dott. Giovanni, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Salerno dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Puddu Antonio, in rappresentanza degli utenti delle acque e del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa non compresi nei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;

De Filippis dott. ing. Antonio, dirigente superiore, nominato dal Ministero delle finanze;

Gherardini Tullio, in rappresentanza degli agricoltori;

Tamburini Antonio, in rappresentanza dei lavoratori della terra;

Aielli dott. Giovanni, in rappresentanza dei consorzi di bonifica della Sardegna meridionale;

Manca prof. Serafino, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Cagliari.

Con successivo provvedimento verranno chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente i rappresentanti della regione sarda designati dal presidente della regione stessa ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1952, n. 862.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Flumendosa è così ricostituito:

Caddeo dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e Atzori dott. Piero, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Russi dott. Domenico, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Non appena perverranno le designazioni dei Ministeri ed enti interessati, si provvederà alla sostituzione di alcuni attuali componenti con i nuovi incaricati.

I predetti componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dureranno in carica per il quadriennio 1972-76.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9116)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Revoca alla ditta « Farmaceutici Drumond », in Mantova, dell'autorizzazione alla produzione di preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti numeri 2845 e 4574 in data 3 giugno 1961 e 9 aprile 1969 la ditta « Farmaceutici Drumond » fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Mantova, via Torelli, 16 - Valletta Valsecchi, preparati galenici nelle forme: sciroppo, soluzioni, fiale, supposte, ovuli e polveri; compresse, pillole confettate, confetti;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 1° agosto 1974 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione della autorizzazione nella premessa indicata;

Vista la comunicazione, con lettera raccomandata del 27 dicembre 1973, n. 3293, di avvenuta dichiarazione di fallimento della ditta « Farmaceutici Drumond » di Mantova, via Torelli;

Decreta:

E' revocata alla ditta « Farmaceutici Drumond » la autorizzazione a produrre preparati galenici nelle forme: sciroppo, soluzioni, fiale, supposte, ovuli, polveri, compresse, pillole confettate, confetti, nell'officina farmaceutica sita in Mantova, via Torelli, 16 - Valletta Valsecchi, concessa con decreti n. 2845 del 3 giugno 1961 e n. 4574 del 9 aprile 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Mantova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9397)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1971, concernente la nomina per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973 del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del consiglio stesso, scaduto dal 31 dicembre 1973;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » con sede in Padova, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

Todisco dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Coletta dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gallo dott. Pierluigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Filippi dott. ing. Augusto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Carrozza dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Franco ambasciatore Fabrizio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Toniolli prof. Marco e Parenzo avv. Renato, in rappresentanza del comune di Padova;

Tecchio prof. Candido, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Padova;

Volpato prof. Mario, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Longato comm. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;

Grinzato dott. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Lago cav. Francesco, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Morassutti cav. lav. dott. Stanislao, in rappresentanza dei commercianti;

Talami Lorenzo, in rappresentanza degli artigiani;

Alocco ing. Alessandro, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Terrin dott. Antonio, in rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali.

Il consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9238)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, con effetto dal 1° gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973 e 28 giugno 1973, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9665)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, con effetto dal 1° gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 28 giugno 1973 e 17 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9666)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, con effetto dal 1° gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 17 novembre 1974 e 18 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9667)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle industrie del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, con effetto dal 1° gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 17 novembre 1974, 18 novembre 1974 e 19 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9668)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, con effetto dal 1° gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 17 novembre 1974, 18 novembre 1974, 19 novembre 1974 e 20 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9669)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa consumo circolo unione Gorla Maggiore - Soc. a r. l. », in Gorla Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati il 12-14 marzo e il 20 agosto 1974 alla società « Cooperativa consumo circolo unione Gorla Maggiore - Soc. a r.l. », con sede in Gorla Maggiore (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa consumo circolo unione Gorla Maggiore - Soc. a r.l. », con sede in Gorla Maggiore (Varese), costituita per rogito notaio Riccardo Piazzi in data 6 ottobre 1908 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Paolo Palumbo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9463)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e El Salvador per la cooperazione tecnica e scientifica, concluso a Roma il 23 marzo 1973.

Il 6 novembre 1974 ha avuto luogo in San Salvador lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e El Salvador per la cooperazione tecnica e scientifica, concluso a Roma il 23 marzo 1973.

In conformità all'art. 8 l'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 1974.

(9678)

Rilascio di exequatur

In data 15 novembre 1974 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vojko Divac, console di Jugoslavia a Milano.

(9648)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Douglas B. Wilson, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(9649)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Flecchia, console onorario del Congo a Genova.

(9650)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Arnaz

Con decreto interministeriale 15 novembre 1974, n. 638, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato della caserma « Besozzi » sita in comune di Arnaz (Aosta), distinta nel catasto di tale comune al foglio di mappa 58, mappale *A*, della superficie complessiva di mq 2.914.

(9557)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di La Thuile

Con decreto interministeriale 15 novembre 1974, n. 639, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato della caserma « Testa del Caricatore » sita in comune di La Thuile (Aosta), distinta nel catasto di tale comune alla partita catastale n. 24, N.C.E.U., foglio di mappa 20, mappali 155, 156, della superficie complessiva di mq 2.360.

(9558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 377, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 9 aprile 1971 dalla prof.ssa Bocci Fedra, avverso la mancata esecuzione della decisione n. 346 emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato in data 12 marzo 1968.

(9679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 218.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4697/M)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.971.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4673/M)

Autorizzazione al comune di Pernumia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Pernumia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.959.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4674/M)

Autorizzazione al comune di Merlara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Merlara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.963.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4675/M)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Megliadino San Vitale (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.687.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4676/M)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.439.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4677/M)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.002.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4678/M)

Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Lozzo Atestino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.231.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4679/M)

Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Casale di Scodosia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.225.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4680/M)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.381.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4681/M)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Arre (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.139.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4682/M)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.635.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4683/M)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.328.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4684/M)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.073.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4685/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Villafranca Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4686/M)

Autorizzazione al comune di Solesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Solesino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.921.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4687/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.492.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4708/M)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.307.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4709/M)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.423.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4696/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4672/M)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4688/M)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.161.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4689/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4690/M)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4691/M)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.457.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4692/M)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Pontinia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4693/M)

Autorizzazione al comune di Gricignano di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Gricignano di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4694/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1974, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4695/M)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4698/M)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.434.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4699/M)

Autorizzazione al comune di Castellabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Castellabate (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4700/M)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.838.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4701/M)

Autorizzazione al comune di Cuccaro Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Cuccaro Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4702/M)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4703/M)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4704/M)

Autorizzazione al comune di Gioi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Gioi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.379.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4705/M)

Autorizzazione al comune di Laurino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Laurino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4706/M)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4707/M)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Roscigno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4710/M)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4711/M)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4712/M)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4713/M)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Perito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4714/M)

Autorizzazione al comune di Pertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Pertosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4715/M)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4716/M)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Praiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4717/M)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.763.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4718/M)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4719/M)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4720/M)

Autorizzazione al comune di Roccagloriosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Roccagloriosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4721/M)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1974, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4722/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1974, il comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4723/M)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4724/M)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4725/M)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.981.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4726/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4727/M)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4728/M)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.351.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4729/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4730/M)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4731/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 5 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664,70	664,70	664,40	664,70	665 —	664,75	664,60	664,70	664,70	664,70
Dollaro canadese	673,90	673,90	673,40	673,90	674 —	673,80	673,65	673,90	673,90	673,80
Franco svizzero	249,05	249,05	248,80	249,05	248 —	247,40	249,10	249 —	249,05	249 —
Corona danese	113,05	113,05	114 —	113,05	114 —	113,10	113,08	113,05	113,05	113 —
Corona norvegese	123,83	123,83	124 —	123,83	123,50	123,50	123,85	123,83	123,83	123,80
Corona svedese	155,93	155,93	156,20	155,93	156 —	156,55	156,05	155,93	155,93	155,95
Fiorino olandese	259,15	259,15	259,30	259,15	258,75	258,80	259,15	259,15	259,15	259,10
Franco belga	17,86	17,86	17,85	17,86	17,82	17,75	17,86	17,86	17,86	17,85
Franco francese	143,85	143,85	144,20	143,85	143,90	144,10	143,75	143,85	143,85	143,85
Lira sterlina	1546,60	1546,60	1545,50	1546,60	1544 —	1546,10	1546,45	1546,60	1546,60	1546,50
Marco germanico	268,40	268,40	268,10	268,40	267,70	267,55	268,40	268,40	268,40	268,40
Scellino austriaco	37,62	37,62	37,58	37,62	37,50	37,50	37,6150	37,62	37,62	37,60
Escudo portoghese	26,86	26,86	26,90	26,86	26,85	26,80	26,88	26,86	26,86	26,85
Peseta spagnola	11,72	11,72	11,72	11,72	11,70	11,75	11,7125	11,72	11,72	11,70
Yen giapponese	2,2185	2,2185	2,2350	2,2185	2,21	2,22	2,2160	2,2185	2,21	2,21

Media dei titoli del 5 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
» 5 % (Ricostruzione)	84,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,825
» 5 % (Città di Trieste)	83,725
» 5 % (Beni esteri)	83,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,625
» 5,50 % » » 1968-83	82,125
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,575
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	89,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,050
» poliennali 7 % 1978	92,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1974

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	664,65
Dollaro canadese	673,775
Franco svizzero	249,075
Corona danese	113,065
Corona norvegese	123,84
Corona svedese	155,99
Fiorino olandese	259,15
Franco belga	17,86
Franco francese	143,80
Lira sterlina	1546,525
Marco germanico	268,40
Scellino austriaco	37,617
Escudo portoghese	26,87
Peseta spagnola	11,716
Yen giapponese	2,217

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di stenodattilografo di 3ª classe (ruolo amministrativo - categoria esecutiva), per gli uffici di Roma.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di stenodattilografo di 3ª classe (ruolo amministrativo - categoria esecutiva), per gli uffici di Roma.

Al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3, è riservato il venti per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dello Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

l) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

o) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

due esperti da scegliersi — anche se non in attività di servizio — nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale o equiparato;

un esperto in stenodattilografia.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero, dei concorrenti partecipanti alla prova di esame, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame si svolgerà in Roma nel giorno e nel luogo che saranno preventivamente comunicati e comprenderà:

una prova pratica di stenografia consistente nella stenoscrittura, sotto dettato, alla velocità di 80 parole al minuto, di un brano letterario, commerciale o burocratico da trasporre successivamente a macchina.

La prova di esame si svolgerà secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova stessa sarà comunicata con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata della prova di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di concorso nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazione minima

La prova di esame non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sette decimi.

Il risultato di tale prova sarà comunicato ai concorrenti a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 7.

Titoli di preferenza, documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti che hanno superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabile di altri tre mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, in originale o copia autentica;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*) anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L., già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di stenodattilografo di 3ª classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.
Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore a un quinto dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito, i quali eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo la facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Avvertenza: i posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

l. . sottoscritt. . . . .(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . . . . il . . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di stenodattilografo di 3ª classe (ruolo amministrativo, categoria esecutiva), per gli uffici di Roma.

A tal fine . . . . . . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat. . a causa di (6) . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (7).

. l. . sottoscritt. . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

. l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) . . . .(cognome e nome) . . . . . (via, piazza, ecc.) n. . . . . (località, provincia) . . (codice di avviamento postale).

. .l. . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . .

Firma

. . . .

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio la prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno dopo l'inizio della prova di esame non saranno ammessi alla prova medesima.

3) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti o libri.

Durante la prova di esame non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 3), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-ter rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato *anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato* con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro *comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art.* 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(9497)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche a cittadini italiani provvisti di laurea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi: 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante lo anno finanziario 1975 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, in corso di perfezionamento, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di 12 borse di studio nelle materie fisiche dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, comprendenti i campi di studio e di ricerca sottoindicati, cui i borsisti dovranno dedicarsi:

MATERIE FISICHE

(Borse n. 12)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie.
2) Fisica degli stati aggregati.
3) Biofisica.
4) Elettronica.
5) Microscopia elettronica.
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).
7) Strumentazione e Tecnologia.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1975.

La loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposta in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dallo esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La menzionata domanda, dovrà essere protocollata dallo archivio del medesimo Istituto.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito delle materie fisiche, di cui all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito delle predette materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca compresi nelle menzionate materie fisiche;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello

di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere b), d), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere a), c), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera a) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8 medesimo;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'Amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati qualunque ne sia la causa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incolplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle menzionate materie fisiche, secondo l'ordine della graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1975.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7), 8), dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7), 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa alla assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono stati destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'articolo 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1974
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 217

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (prov. di .) il . e residente in . . (prov. di . .) via . . . n. . c.a.p. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . nell'ambito delle materie fisiche.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

(firma)

. . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (v. art. 7 del bando) debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(9685)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi: 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante lo anno finanziario 1975 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, in corso di perfezionamento, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di cinquantotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi.

I. — MATERIE BIOLOGICHE
(Borse n. 8)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare.
2) Ematologia.
3) Nutrizione.
4) Endocrinologia.
5) Fisiologia e Fisiopatologia.
6) Farmacologia.
7) Neuropsicofarmacologia.
8) Fisiofarmacologia cardiovascolare.
9) Radiobiologia.
10) Biostatistica.
11) Tossicologia dei farmaci.
12) Tossicologia degli antiparassitari.
13) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE
(Borse n. 18)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica.
2) Chimica farmaceutica.
3) Tecnologie farmaceutiche.
4) Chimica tossicologica.
5) Chimica bromatologica.

6) Chimica fisica.
7) Chimica teorica.
8) Chimica organica.
9) Radiochimica.
10) Tecniche spettrometriche.

III. — MATERIE BIOCHIMICHE
(Borse n. 7)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biochimica e struttura delle sostanze naturali.
2) Biochimica analitica.
3) Biochimica clinica.
4) Immunochimica.
5) Genetica microbiologica.
6) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione.
7) Neurochimica.

IV. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE
(Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia.
2) Virologia.
3) Micologia.
4) Epidemiologia.
5) Immunologia.
6) Microbiologia degli alimenti.
7) Istologia normale e patologica.
8) Igiene degli alimenti.

V. — MATERIE PARASSITOLOGICHE
(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti.
2) Infezioni da protozoi e da metazoi.
3) Entomologia applicata.
4) Tassonomia dei parassiti.

VI. — MATERIE VETERINARIE
(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive.
2) Igiene degli alimenti di origine animale.
3) Alimentazione animale.

VII. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA
(Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:

1) Depurazione delle acque.
2) Igiene ambientale.
3) Termotecnica e tecnica del freddo.
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.
5) Edilizia sanitaria.
6) Tecnologia dei materiali.
7) Tecnologie alimentari.

VIII. — MATERIE DI ELETTRONICA BIOMEDICA
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione dei dati biomedici.
2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione dei dati biomedici.
3) Tecnologie sanitarie operative.
4) Bioingegneria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie, e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Con separato provvedimento, sarà indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1975; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dallo esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 - Roma, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La menzionata domanda, dovrà essere protocollata dallo archivio del medesimo Istituto.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, *debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;*

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) *coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non* faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8 medesimo;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al

n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'Amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1975.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7), 8), dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7), 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa alla assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono stati destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'articolo 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 216

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto nato a (prov. di) il e residente in (prov. di) via n. c.a.p. tel. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca nell'ambito delle materie fisiche.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data,

(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

N.B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (v. art. 7 del bando) debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(9686)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 novembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ascoli Piceno;

Visto il decreto ministeriale in data 11 novembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ascoli Piceno, nell'ordine appresso indicato:

1. Fulvio dott. Manlio . . punti 86 — su 132
2. Tollis dott. Aldo » 81,40 »
3. Antinori dott. Giovanni . » 80,74 »
4. Leonardi dott. Aldo punti 80,27 su 132
5. De Alis dott. Angelo » 77,70 »
6. Piizzi dott. Tommaso » 75,93 »
7. Lopez dott. Ugo » 74,49 »
8. Maiorana dott. Giulio » 72,60 »
9. Barioglio dott. Luigi » 72,41 »
10. Compagnucci dott. Carlo Filippo » 71,40 »
11. Boianelli dott. Fernando » 69,73 »
12. Gerardi dott. Antonio » 68,85 »
13. Sevieri dott. Enzo » 67,82 »
14. Simini dott. Giuseppe » 65,55 »
15. Battista dott. Vitantonio » 64,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(9697)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario aggiunto dell'ufficio veterinario del comune di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 41/1974 in data 17 gennaio 1974 con il quale venne indetto il pubblico concorso a due posti di veterinario aggiunto dell'ufficio veterinario del comune di Torino;

Visto il decreto n. 50/1590 in data 12 novembre 1974 del medico provinciale, con il quale il dott. Umberto Ala, veterinario capo ripartizione dell'ufficio veterinario del comune di Torino, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dello articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 della legge 10 giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 513 del 12 marzo 1974, riguardante la delega della firma dei provvedimenti concernenti i concorsi dei sanitari comunali;

Viste le designazioni del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 41/1974 in data 17 gennaio 1974 per il conferimento di due posti di veterinario aggiunto dell'ufficio veterinario del comune di Torino è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Componenti:

Mena dott. Dante, veterinario provinciale di Novara;

Di Giovine dott. Antonio, funzionario della prefettura di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Ala dott. Umberto, veterinario capo ripartizione dell'ufficio veterinario del comune di Torino.

Segretario:

Tasselli dott.ssa Anna Maria, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la regione Piemonte.

Le prove di esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza, 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino, dello ufficio del veterinario provinciale di Torino e del comune interessato.

Torino, addì 15 novembre 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(9514)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la deliberazione del consiglio regionale d'Abruzzo, n. 150/15 del 4 luglio 1973, vistata dalla commissione di controllo con decisione n. 1872/1834 del 4 luglio 1973, con la quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Teramo;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'ordine provinciale dei medici e la segnalazione del comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Teramo è così costituita:

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Santo dott. Giustino, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Teramo;

Monaci prof. dott. Vittorio, titolare della cattedra di igiene presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Parma;

Butturini prof. dott. Ugo, titolare della cattedra di patologia speciale medica presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Parma;

Cipolla dott. Felice, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Bargagna dott. Piero, ufficiale sanitario capo dell'ufficio sanitario del comune di Chieti.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina della Università degli studi di Parma.

Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltrechè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio medico provinciale di Teramo, della prefettura di Teramo e del comune interessato.

Teramo, addì 8 novembre 1974

Il medico provinciale: STRIGLIONI

(9519)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. 26.
Modifica alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 26 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972 è integrato dal seguente comma:

« La disponibilità di locale idoneo e dell'attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti, ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del regolamento, dai consiglieri partecipanti al gruppo misto e rappresentanti di un partito politico in consiglio ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 17 agosto 1974

p. *Il presidente*: GROSSO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. 27.
Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 26 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rimborso di cui al primo comma, ultima parte, dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, è elevato a L. 55 a km.

Art. 2.

L'indennità di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, è elevata a L. 20.000, per viaggi nel territorio nazionale, e a L. 30.000, per viaggi all'estero, ridotta del 10 % per i consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del presidente del consiglio. Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.

Art. 3.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1974 e per i successivi con lo stanziamento previsto al cap. 1 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il consiglio regionale dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 agosto 1974

p. *Il presidente*: GROSSO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. 28.

Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 26 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge.

Art. 2.

Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al consiglio provinciale di Sanità sono esercitate dal comitato consultivo provinciale di sanità e dal comitato consultivo regionale di sanità secondo la rispettiva competenza.

Titolo I

COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI DI SANITÀ

Art. 3.

Il comitato consultivo provinciale di sanità è istituito nel capoluogo di ogni provincia della Regione ed ha sede presso lo ufficio del medico provinciale.

Art. 4.

Il comitato consultivo provinciale di sanità è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da un membro del comitato suo delegato ed è composto:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato;

b) da tre sindaci di comuni della provincia, o loro delegati, designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente;

c) dal medico provinciale;

d) dal veterinario provinciale;

e) dall'ingegnere capo del genio civile;

f) da un esperto in materie amministrative designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria e ospedaliera;

g) dal presidente di un ospedale designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera;

h) dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di provincia;

i) dal direttore sanitario di un ente ospedaliero designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera;

l) dal presidente dell'ordine dei medici;

m) dal presidente dell'ordine dei veterinari;

n) dal presidente dell'ordine dei farmacisti;

p) dal direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Ogni componente può farsi rappresentare per non più di due sedute consecutive a mezzo delega scritta.

Art. 5.

Il comitato consultivo provinciale di sanità:

1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della provincia;

2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;

3) propone i piani di profilassi delle malattie infettive;

4) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'educazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attività provinciali;

5) propone la regolamentazione circa la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;

6) designa il componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

7) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

8) propone il regolamento per la difesa degli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;

9) propone l'organizzazione ed il regolamento dei servizi trasfusionali;

10) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua;

11) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali;

12) propone la composizione della commissione per la scelta del suolo edificatorio dei pubblici macelli e ne designa i membri;

13) propone la composizione della commissione per la scelta di suoli edificatori, di ogni altra opera igienica non contemplata da apposita legge o regolamento e ne designa i membri.

Art. 6.

Il voto del comitato consultivo provinciale di sanità è obbligatorio:

1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;

2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e degli abitanti;

3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;

4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;

5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei comuni;

6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;

8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali;

9) sulle piante organiche delle farmacie;

10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;

11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;

12) sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

13) sull'istituzione, organizzazione e soppressione delle condotte sanitarie, nonché sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei relativi consorzi sanitari;

14) sull'istituzione in pianta organica dei posti di ufficiale sanitario e veterinario comunale nonché sulla soppressione degli stessi;

15) sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;

16) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del presidente del comitato consultivo provinciale di sanità di richiedere il parere del suddetto consesso in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

Titolo II

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI SANITÀ

Art. 7.

Il comitato consultivo regionale di sanità è istituito presso l'ente regione Puglia ed ha sede presso l'assessorato regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria e ospedaliera.

Art. 8.

Il comitato consultivo regionale di sanità è presieduto dallo assessore al ramo ed è così composto:

a) dal presidente e dai vice-presidenti della competente commissione del consiglio regionale;

b) dal direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Bari;

c) da un funzionario medico dei ruoli della Regione;

d) da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;

e) dal provveditore alle opere pubbliche della Regione;

f) da un esperto in materie amministrative designato dall'assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera;

g) da un esperto in ecologia designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Il comitato consultivo regionale di sanità prende in esame le questioni sanitarie di più alta rilevanza che l'assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera ritiene di dover sottoporre all'esame di detto organo per gli indirizzi univoci da conferire agli organi operanti sull'intero territorio regionale.

E' chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non è stato possibile sottoporre alla trattazione dei singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le relative sedute.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

E' in facoltà del presidente del comitato consultivo regionale e provinciale di sanità far intervenire alle sedute uno o più esperti.

Per il funzionamento del comitato consultivo regionale provinciale si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

La convocazione del comitato di cui ai precedenti commi deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 10.

Il comitato consultivo regionale di sanità e i comitati consultivi provinciali di sanità sono costituiti con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Tali organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 agosto 1974

p. *Il presidente*: GROSSO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1974, n. 29.

Compensi ai componenti il comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 26 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dal 29 luglio 1972 ai componenti ed al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuito un gettone di presenza nella misura di L. 10.000 per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, e per un massimo di due sedute mensili.

Art. 2.

Ai componenti del comitato stesso residenti fuori sede verrà corrisposto, nei termini di cui all'art. 1, il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura di L. 15.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura seguente:

a) viaggi compiuti con automezzo proprio L. 55 al km;
b) viaggi compiuti con altri mezzi, rimborso delle spese.

Art. 3.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge graveranno per l'esercizio finanziario 1974 sul cap. 30 « Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni (art. 1 legge 7 agosto 1971, n. 685) ».

Gli oneri successivi si faranno gravare sugli appositi capitoli del bilancio regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 agosto 1974

p. *Il presidente*: GROSSO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1974, n. 30.

Interventi a favore delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 26 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A ciascuna delle cinque comunità montane costituite nella regione Puglia ai sensi della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, è assegnata la somma di lire 30 milioni.

Tale somma deve essere destinata:

a) all'acquisto o locazione della sede degli uffici della comunità;

b) all'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento degli stessi;

c) alla predisposizione del piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della comunità previsto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 1 sarà erogata dalla regione Puglia dopo l'approvazione dello statuto della comunità da parte del consiglio regionale e dopo l'elezione degli organi dirigenti la comunità previsti dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa di lire 150 milioni. Nel bilancio della regione Puglia dell'anno 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 292. — Interventi per lo sviluppo della montagna in relazione al disposto della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, da versare alle comunità montane ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione (*in diminuzione*) . . L. 150.000.000.

Cap. 292-*bis*. — Contributi alle comunità montane delle regioni costituite ai sensi della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, per spese di primo funzionamento (*nuova istituzione - in aumento*) . . . . L. 150.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica e dello art. 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 agosto 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1974, n. **31**.

Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 26 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonchè dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei loro consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della giunta regionale nella misura:

a) 100 % per la redazione dei piani regolatori inter-comunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane;

b) 70 % per la redazione degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, corredate da preventivo economico di spesa, vanno presentate all'assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica e lavori pubblici, delibera la concessione dei contributi di cui al precedente articolo e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'assessorato all'urbanistica e lavori pubblici gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal consiglio comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il presidente della giunta regionale stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca di contributi promessi, dovranno essere presentati all'assessorato all'urbanistica e lavori pubblici gli strumenti urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati.

Art. 4.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale.

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Nel caso in cui da parte degli enti beneficiari, ai quali è stata erogata la prima rata di contributo, non si provveda nel termine fissato alla trasmissione all'assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato concesso il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore a un anno, concessa su richiesta motivata dell'ente con delibera della giunta regionale, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica e lavori pubblici, e sentita la giunta regionale, nomina un commissario « ad acta » per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'assessorato regionale all'urbanistica e lavori pubblici.

Art. 6.

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente art. 1 potranno essere concessi anche agli enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico e relativa convenzione va adeguata alle prescrizioni di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

L'assessore all'urbanistica e lavori pubblici, se delegato dal presidente della giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è *autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno* degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (*in diminuzione*)	L. 300.000.000
Cap. 234/*bis*. — Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'ediliza economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni (*nuova istituzione - in aumento*) . .	L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica e dell'articolo 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 20 agosto 1974

TRISORIO LIUZZI

(9093)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743210)